I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

che fissa, per la campagna di pesca 1980, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2904/78 (3) sono stati fissati, per la campagna di pesca 1979, i prezzi d'orientamento di detti prodotti;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 100/76, provoca, per la campagna di pesca 1980, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti una diminuzione dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1980 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 2.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento (in ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	Extra, A	1	pesci interi	313
2. Sardine « Clupea pilchardus Walbaum » :				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	511
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	370
3. Sebasti (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	629
4. Merluzzi bianchi	A	2	pesci eviscerati con testa	756
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
5. Merluzzi carbonari	A	2	pesci eviscerati con testa	449
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A	2	pesci eviscerati con testa	581
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	585
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra	1	pesci interi	267
	o			
	A	2	pesci interi	
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	475
10. Passere di mare	A	2	pesci eviscerati con testa	dall'1. 1. 1980 al 31. 3. 1980: 708
	o			
	A	3	pesci eviscerati con testa	dall'1. 4. 1980 al 31. 12. 1980: 774
11. Naselli	A	2	pesci eviscerati con testa	1 689
12. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 246

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76.